



ORDINANZA DEL SINDACO

N. 84 DEL 21/04/2025

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE N. 83 DEL 20 APRILE 2025, CONTINGIBILE E URGENTE PER INCENDIO IN LOCALITA' PIAN D'ASSINO, DITTA LUCIPLAST. – PARZIALE MODIFICA ED INTEGRAZIONE.

Premesso che:

In data 20 aprile 2025 si è sviluppato un incendio di vaste proporzioni nella Zona Industriale di Umbertide, in località Pian d'Assino, presso un impianto della ditta LUCIPLAST;

Richiamata la precedente propria ordinanza n. 83 in data 20.04.2025, con la quale, a seguito di detto incendio, in via cautelativa e con validità su tutto il territorio comunale, in ottemperanza alle disposizioni impartite da ARPA ed ASLUmbria1 che ha imposto fino a nuova comunicazione quanto di seguito riportato:

1. *“Mantenere le finestre delle abitazioni chiuse*
2. *Evitare attività all'aperto sia di privati che di esercizi commerciali che attività ludico-sportive-religiose;*
3. *Divieto di raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati;*
4. *Divieto di raccolta e consumo di funghi epigei spontanei;*
5. *Divieto di pascolo e razzolamento degli animali;*
6. *Divieto di utilizzo dei foraggi e cereali coltivati all'esterno e destinati agli animali.*
7. *Manutenzione straordinaria degli impianti di ventilazione meccanica con prelievo di aria dall'esterno ubicati nell'area indicata in ordinanza.”*

Considerato che:

nel corso della mattinata di oggi 21 aprile 2025, la stessa ARPA ed ASLUmbria1, a seguito degli ultimi dati disponibili, dei monitoraggi fino ad ora eseguiti e dell'evolversi più in generale della situazione, hanno ritenuto opportuno inviare per le vie brevi ai Sindaci interessati un nuovo comunicato con il quale viene chiesto un aggiornamento dell'Ordinanza Sindacale già emessa ieri (allegato al fascicolo elettronico della presente ordinanza) nel testo di seguito riportato:

“Con la presente si comunica che

– visto il sopralluogo effettuato da personale ARPA ed ASL in data 21.04.2025 che ha consentito di accertare le reali condizioni del luogo dell'incendio;



– *in considerazione del fatto che le prescrizioni proposte sono state formulate nell'ottica dell'applicazione del principio della massima precauzione possibile anche a causa del fatto che l'assenza di illuminazione presso l'area non consentiva un approfondito accertamento delle condizioni dell'incendio;*

– *visto che, da quanto dichiarato dal responsabile dei VV.F. presente sul posto, a tutt'ora l'incendio risulta ancora in corso in fase di spegnimento seppur notevolmente attenuato;*

– *visto che è ancora visibile una colonna di fumo, seppur meno consistente e alta di ieri*

Pertanto, sulla base di quanto sopra accertato ed in virtù del principio di precauzione stabilito dalla normativa vigente, si ritiene opportuno, proporre alle SSSL l'emissione di nuovo provvedimento ordinativo contingibile e urgente a modifica di quelli di ieri, che imponga per il territorio compreso in un raggio di 500mt dal luogo dell'incendio (si allega cartografia):

- 1. Mantenere le finestre delle abitazioni chiuse*
- 2. Evitare attività all'aperto sia di privati che di esercizi commerciali che attività ludico-sportive-religiose;*
- 3. Divieto di raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati;*
- 4. Divieto di raccolta e consumo di funghi epigei spontanei;*
- 5. Divieto di pascolo e razzolamento degli animali;*
- 6. Divieto di utilizzo dei foraggi e cereali coltivati all'esterno e destinati agli animali.*
- 7. Manutenzione straordinaria degli impianti di ventilazione meccanica con prelievo di aria dall'esterno ubicati nell'area indicata in ordinanza.*

Inoltre, sempre per quanto accertato nella mattina del 21.04.2025 si ritiene opportuno, proporre alle SSSL l'emissione di nuovo provvedimento ordinativo contingibile e urgente a modifica di quello di ieri, che imponga per il territorio compreso in un raggio di 5 km dal luogo dell'incendio (si allega cartografia):

- 8. divieto di raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati;*
- 9. divieto di raccolta e consumo di funghi epigei spontanei;*
- 10. divieto di pascolo e razzolamento degli animali;*
- 11. divieto di utilizzo dei foraggi e cereali coltivati all'esterno e destinati agli animali.*



12. manutenzione straordinaria degli impianti di ventilazione meccanica con prelievo di aria dall'esterno ubicati nell'area indicata in ordinanza.

Appena disponibili ulteriori informazioni che impongano la modifica dell'ordinanza, sarà cura degli scriventi comunicarle alle SS.LL."

Ritenuto necessario intervenire con urgenza, adottando il presente provvedimento a scopo precauzionale, per tutelare la salute dei cittadini;

Riscontrata, pertanto, la sussistenza dei presupposti per quanto sopra esposto per emettere una nuova ordinanza, a parziale modifica ed integrazione della precedente Ordinanza Sindacale n. 83 del 20 aprile 2025, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica;

Atteso che:

- ai sensi del comma 1, dell'articolo 6, del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 il Sindaco è autorità territoriale di protezione civile; } ai sensi del comma 5, dell'articolo 50, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali", "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

- ai sensi del comma 4 dell'articolo 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";

- ai sensi del comma 5, dell'articolo 12 del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, "Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì, dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile";

Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54, comma 4, secondo periodo del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 è stato preventivamente comunicato al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione con pec protocollo 19226 del



21 aprile 2025.

Visti

- l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- l'articolo 50 comma 5 e l'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l'articolo 6, del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1;
- la Legge 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

ORDINA

Per quanto in premessa evidenziato e che qui si intende integralmente riportato e confermato, in via cautelativa ed in attesa di ulteriori informazioni da parte di ARPA ed ASL Umbria1, ad integrazione e parziale modifica dell'Ordinanza Sindacale n. 83 del 20 aprile 2025, per il territorio comunale compreso in un raggio di 500 mt dal luogo dell'incendio (si allega cartografia) quanto segue:

1. Mantenere le finestre delle abitazioni chiuse
2. Evitare attività all'aperto sia di privati che di esercizi commerciali che attività ludico-sportive-religiose;
3. Divieto di raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati;
4. Divieto di raccolta e consumo di funghi epigei spontanei;
5. Divieto di pascolo e razzolamento degli animali;
6. Divieto di utilizzo dei foraggi e cereali coltivati all'esterno e destinati agli animali.
7. Manutenzione straordinaria degli impianti di ventilazione meccanica con prelievo di aria dall'esterno ubicati nell'area indicata in ordinanza.

per il territorio compreso in un raggio di 5 km dal luogo dell'incendio (si allega cartografia):

1. divieto di raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati;
2. divieto di raccolta e consumo di funghi epigei spontanei;
3. divieto di pascolo e razzolamento degli animali;
4. divieto di utilizzo dei foraggi e cereali coltivati all'esterno e destinati agli animali.
5. manutenzione straordinaria degli impianti di ventilazione meccanica con prelievo di aria dall'esterno ubicati nell'area indicata in ordinanza.



DISPONE

Che il presente provvedimento debba essere reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione su tutti i canali istituzionali ed opportuni comunicati.

INFORMA

Che le violazioni alla presente Ordinanza saranno perseguite ai sensi dell'art 650 C.P.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso al Presidente della Repubblica.

Che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm.ii è il Dirigente del Servizio Ambiente del Comune di Gubbio ing. Paolo Bottegoni.

Copia dell'ordinanza, regolarmente notificata, dovrà essere trasmessa al Comando di Polizia Municipale, all'ARPA Umbria, dipartimento Umbria nord - all' ASLUmbria1 Distretto di Gubbio Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica affinché provvedano ciascuno per la propria competenza ad accertare l'ottemperanza a quanto disposto nel presente provvedimento.

IL SINDACO

Vittorio Fiorucci / InfoCert S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale